

Sentenza n. 12 del 17/10/2017
Ruolo T.F. n. 11/2017

**IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

riunitosi il giorno 17 ottobre 2017 così composto:

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Andrea GIUGNI - Componente relatore

Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente Effettivo

per decidere in ordine al deferimento n. 10/2017 disposto nei confronti del sig. signor Giovanni Barreca, per violazione dell'art. 1 - "Doveri ed Obblighi" del Regolamento di Giustizia e Disciplina,

premesse che:

- il 7 giugno 2017 perveniva presso la Procura Federale un esposto a firma della Presidente della Società Sportiva Calabria S. Dilettantistica nel quale si segnalava una condotta asseritamente antiregolamentare posta in essere dall'atleta Giovanni Barreca il quale, benché tesserato con la società denunciante, in data 6 maggio 2017, in occasione dei Campionati Regionali singolo e solo dance (Regione Basilicata) svoltisi a Matera avrebbe indossato la divisa della ASD Golden Stars di Potenza;
- Testimone oculare sarebbe stata la denunciante, la quale riferisce di avere osservato il Barreca mentre collaborava all'organizzazione della manifestazione affidata alla ASD Golden Stars, di cui indossava la divisa;
- ritenendo il comportamento tenuto dal signor Barreca, come esposto dalla denunciante, lesivo dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dall'art. 1 dello Statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.S.R., la Procura Federale trasmetteva gli atti al Tribunale Federale affinché si procedesse disciplinarmente nei suoi confronti;
- come disposto dall'art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall'art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Presidente fissava l'udienza dibattimentale per il 15 settembre 2017, dandone comunicazione all'incolpato e al Procuratore Federale;

- in tale circostanza comparivano il Procuratore Federale ed il sig. Barreca, che partecipava telematicamente con l'assistenza dell'Avv. Pasquale Maragucci;
- l'incolpato si riportava integralmente al contenuto della memoria difensiva in atti, trasmessa in data 10 luglio 2017 e, ad integrazione della stessa, precisava di essersi recato all'evento sportivo organizzato dalla A.S.D Golden Stars di Potenza esclusivamente per ragioni di amicizia personale con i dirigenti di questa Società e senza alcun ruolo ufficiale connesso alla sua carica di atleta; affermava, inoltre, che in quell'occasione non vestiva la divisa della Società;
- prendeva la parola il difensore il quale, in aggiunta a quanto già dedotto nelle memorie inviate il 4 settembre 2017, precisava che il vincolo sportivo dell'atleta Giovanni Barreca con la Società SS Calabria era cessato con il raggiungimento del 24° anno di età nel mese di aprile 2017; il suo tesseramento scadeva, inoltre, il 31 luglio 2017 e, poiché l'evento in relazione al quale viene incolpato si verificava il 6 maggio 2017, all'epoca non esisteva più alcun vincolo sportivo con la SS Calabria;
- il difensore chiedeva, pertanto, che l'azione disciplinare venisse dichiarata inammissibile;
- il Procuratore Federale, alla luce delle contestazioni emerse per la prima volta in udienza, chiedeva un rinvio del dibattimento per poter approfondire la questione sollevata dal difensore, che nulla opponeva in proposito;
- questo Tribunale, preso atto, differiva il dibattimento all'udienza del 17 ottobre 2017, alla quale erano presenti il Procuratore Federale Avv. Emiliano Fasulo e, telematicamente, il Sig. Giovanni Barreca con il proprio difensore Avv. Pasquale Maragucci;
- il Tribunale, in assenza di ulteriori richieste, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, acquisiva formalmente il fascicolo delle indagini e, ribadita l'utilizzabilità degli atti in esso contenuti, invitava le parti a concludere;
- il Procuratore Federale insisteva affinché all'incolpato venisse inflitta «la sanzione pecuniaria di € 100,00»;
- questi, attraverso il proprio legale, si riportava alle conclusioni ostese all'udienza del 15 settembre e, nel merito, chiedeva di essere assolto per insussistenza dell'illecito;
- il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per pronunciare la decisione che pubblicava, all'esito, mediante lettura del dispositivo, riservando in dieci giorni il deposito della seguente

MOTIVAZIONE

Oggetto di indagine del presente giudizio consiste nell'accertare se l'incolpato, tesserato dalla Federazione, alla data del 6 maggio 2017 risultasse ancora vincolato alla Società Sportiva Calabria S. Dilettantistica e se la condotta dal lui posta in essere in occasione dei Campionati Regionali FISR svoltisi a Matera integra una violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia federale.

Sulla questione del tesseramento e del vincolo, le norme di riferimento sono gli artt. 15, 20 e 21 del Regolamento Organico - Approvato dal Consiglio Federale Del. n° 91 del 2 ottobre 2015 ed Approvato dalla Giunta Nazionale Coni Del. il 26 gennaio 2016 - dove sono disciplinate la casistiche del trasferimento, della decadenza, della scadenza naturale e dello scioglimento del vincolo, anche anticipato.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione in atti, emerge inequivocabilmente che all'epoca dei fatti in contestazione, il Barreca dovesse necessariamente sapere di essere tesserato presso la "Società Sportiva Calabria S. Dilettantistica e di essere assoggettato a vincolo almeno fino al 31 luglio 2017.

In data 15.11.2016, la società, con email, aveva formulato specifica richiesta di conoscere «*le attuali condizioni del tesseramento come atleta presso la Società Sportiva Calabria*», cui il 16.11.2016, faceva seguito la risposta dall'ufficio Affiliazioni e Tesseramenti, secondo cui, per la stagione sportiva 2016/17, l'atleta risultava tuttora tesserato presso la Società Sportiva Calabria S Dilettantistica dal giorno 30/09/2016 e fino a tutto il 31/07/2017.

Seguiva il telegramma del 31.03.2017, con il quale la Società Sportiva Calabria S dilettantistica chiedeva di conoscere, in vista del trasferimento dell'atleta, quale fosse la società di destinazione e se vi fosse valido consenso di quest'ultima.

Dal contenuto di tale richiesta l'incolpato apprendeva, pertanto, di essere ancora tesserato con tale società e assoggettato al relativo vincolo; questi non poteva, di conseguenza, ritenersi libero poiché il vincolo scade naturalmente al termine della stagione sportiva nel quale l'atleta compie il 16° anno, il 20° anno, il 24° anno e in tutti gli anni successivi al 24° anno di età).

Esclusa una sua decadenza dovuta alla mancata concretizzazione delle condizioni indicate nell'art. 15 punto 11, l'unico caso di scioglimento anticipato del vincolo (prima del 31 luglio 2017) può conseguire solo al cambio di residenza dell'atleta (art. 20, comma 4 punto a), circostanza questa neppure paventata dall'incolpato, che, sul punto, si è limitato a riferire di non aver partecipato a competizioni per motivi lavorativi che lo portavano fuori sede, mentre tutti gli altri casi di scioglimento del vincolo di cui all'art. 20 comma 4 punti b), c) e d) avrebbero potuto essere assentito dal 1° luglio al 31 agosto, alla stregua di quanto previsto dal successivo art. 21 del R.O.

L'incolpato si è difeso, sul punto, asserendo di aver ritenuto sufficiente, ai fini dello svincolo, l'aver assunto una posizione passiva, e di avere delegato ogni conseguente onere alla società, così palesando ignoranza sulle norme relative al tesseramento¹, circostanza che appare inverosimile, giacché trattasi di atleta che ha fatto parte della Squadra Nazionale ed ha conquistato numerosi trofei a livello nazionale.

A voler poi valutare in astratto se la condotta del Barreca fosse stata lineare e conforme, quanto meno, ai principi sanciti dall'art. 1 del R.G., ritiene questo Collegio che egli, anche qualora avesse presentato (in violazione delle norme) la domanda di annullamento per ottenere lo scioglimento del vincolo, avrebbe dovuto comunque adoperarsi per conoscerne l'esito, ed accertarsi della rescissione del vincolo prima di svolgere attività per altra società sportiva.

Diversamente l'interesse del Barreca a conoscere il proprio status ricompare solamente nel mese di giugno 2017, momento in cui probabilmente ebbe contezza della presentazione della denuncia.

Una volta dunque accertata l'esistenza del tesseramento e del vincolo che legava il Barreca alla Società Sportiva Calabria S Dilettantistica è lo stesso incolpato ad avere confermato la propria presenza alle gare dei Campionati Regionali FIHP, avendo egli svolto la funzione di terzo componente e di commentatore per la Società Golden Stars A.S.D. indossando la maglia con i suoi colori sociali.

Il Barreca, nel tentativo di giustificarsi, ha riferito, in argomento, che *«la Maglietta citata nell'esposto di denuncia non fa parte della divisa sociale dell'associazione ma è stato un regalo del Presidente per l'opera svolta nei mesi precedenti»*.

Il fatto che la maglietta contenesse - o meno - i colori sociali in quanto riconducibile alla Società Golden Stars A.S.D., appare circostanza poco sintomatica anche ai fini di un'eventuale scriminante: la condotta posta in essere dal Barreca integra, alla luce delle considerazioni testè svolte, la violazione dell'art. 1 del R.G. per mancato rispetto e macroscopica inosservanza dello Statuto e dei regolamenti della F.I.S.R., con specifico riferimento a quelle che disciplinano il tesseramento ed al vincolo sportivo.

Ciò premesso il Collegio ritiene che la Deplorazione sia la sanzione più corretta alla luce dello svolgimento dei fatti che integrano gli estremi del contestato illecito disciplinare ex art. 1 del R.G.D..

¹ Ai sensi dell'art. 15 del R.O., nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento *«l'atleta deve dichiarare di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti federali, con particolare riferimento alle normative riguardanti il doping ed il vincolo sportivo. Deve altresì dichiarare di accettare quanto disposto in materia di vincolo... »*.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come in epigrafe composto:

- **condanna** il Sig. Giovanni Barreca alla sanzione disciplinare della deplorazione.
Il Presidente onera, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private interessate ed ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, si provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 17/10/ 2017.

F.to Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO

F.to Avv. Andrea GIUGNI

F.to Avv. Alessandro GIORGETTA

